



## **PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 18 DEL 20.03.2017**

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI E L'ASL TO 3 PER L'UTILIZZO DELLE SALE MORTUARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SUSAS - PERIODO 2016-2025.**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA**

Considerato che tutti i Comuni aderenti a questa Unione Montana non sono dotati nel loro territorio di sale idonee ad ospitare i cadaveri, anche per eventuali autopsie, in caso di incidente o morte accidentale con intervento delle forze dell'ordine, tenuto conto delle caratteristiche disposte dal capo III del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

In tal senso già da alcuni anni i Comuni erano convenzionati per fruire, in caso di bisogno, di celle frigorifere e di adeguata sorveglianza. Le suddette convenzioni disciplinavano anche gli aspetti economici per rifondere l'ASL TO3 delle spese secondo i servizi resi.

Anche in caso di rinvenimento di salme per cui sia richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e/o del Magistrato che ne disponga il sequestro cautelativo per accertamenti non sussistono luoghi idonei di osservazione e/o obitorio e pertanto le Autorità dispongono il trasferimento presso le Camere mortuarie delle sedi Ospedaliere;

Considerato che a seguito di lavori effettuati presso il Presidio ospedaliero di Susa sono stati predisposti appositi locali ubicati presso il seminterrato dell'ala nuova dell'ospedale che risultano idonei ad essere adibiti a camere mortuarie con possibilità di realizzare due camere ardenti, un locale celle frigo, un ufficio, una sala settoria con un costo preventivato in € 25.000,00;

Ritenuto di aderire ad una nuova convenzione con l'ASL TO3 che pone a disposizione dei Comuni i locali in questione conferendoli in comodato non esclusivo per anni 10, dal 2016 e fino al 2025, a fronte della corresponsione delle spese di allestimento.

Il Comitato dei Sindaci in seduta 10.12.2015 ha preso atto della proposta dell'ASL TO3, per cui con deliberazione n. 231 dell'8.3.2016 del Direttore Generale è stato approvato lo schema della convenzione de qua.

Viste:

- la lettera dell'Unione Montana prot. n. 83 del 17.2.2016 di disponibilità ad aderire alla convenzione con l'Asl TO3;
- la richiesta di sottoscrizione della convenzione espressa dall'ASL TO3 con e mail in data 16.2.2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n.7/2017 del 7.3.2017 che propone al Consiglio dell'Unione Montana di procedere all'approvazione del suddetto schema di convenzione, composto di n. 11 articoli, elaborato dall'ASL TO3 ed allegato al presente atto, sul presupposto che tutti e nove i Comuni hanno esplicitamente argomentato l'interesse a che si conferisca in modo univoco verso l'ASL TO3 da parte di questa Unione Montana.

La convenzione comporta la corresponsione di un rimborso spese una tantum all'ASL TO3 per la realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali.

Considerato pertanto che la convenzione ora in esame ha carattere istituzionale in quanto il merito coincide con la deontologica erogazione di un servizio essenziale ed imprescindibile dalla funzione dell'Ente pubblico;

Considerato che l'Unione Montana intende attuare un impegno di spesa una tantum di complessivi € 4.176,15 nell'ambito del riparto dei previsti € 25.000,00, basato sul criterio della popolazione residente al 31.12.2014, a valere sul redigendo bilancio di previsione 2017-2019 – esercizio 2017;

Atteso che fino al momento del pagamento restano in vigore, a carico di ogni Comune, le tariffe precedentemente oggetto di convenzione, nel caso in cui si verificassero le esigenze in essa contemplate;

Visti:

- il D.P.R. 10.9.1990 n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria" che al Capo III disciplina le attività obitoriali e considerato, in particolare, l'art. 14, comma 1, secondo cui i depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- la Legge Regione Piemonte 3.8.2011 n. 15 che disciplina le attività e i servizi necroscopici, funebri e cimiteriali;

Considerato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio amministrativo e dal Responsabile del Servizio finanziario;

Si procede al dibattito consiliare

Visto l'art. 48 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, che conferisce competenza alla Giunta per attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale;

CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

presenti n.  
astenuti n.  
votanti n.  
favorevoli n.  
contrari n.

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

### **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegata convenzione con l'ASL TO3 – di cui alla deliberazione n. 231 dell'8.3.2016 del Direttore Generale – come proposta a questo Consiglio con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 7 del 7.3.2017, che:
  - è composta di n. 11 articoli;
  - riguarda tutti e nove i Comuni che hanno esplicitamente argomentato l'interesse a che si conferisca in modo univoco verso l'ASL TO3 da parte di questa Unione Montana
  - prevede un rimborso spese una tantum all'ASL TO3 per la realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali, per un importo una tantum di € 4.176,15 a compartecipazione delle spese di ristrutturazione dei locali preventivate in € 25.000,00;
  - pone a disposizione di tutti i Comuni aderenti Comuni i locali per camere mortuarie, conferendoli in comodato non esclusivo per anni 10, dal 2016 e fino al 2025, a fronte della corresponsione delle spese di allestimento.

3. di rilevare che la presente proposta al Consiglio dell'Unione Montana trae origine:
  - dalla presa d'atto della proposta dell'ASL TO3 da parte del Comitato dei Sindaci in seduta 10.12.2015;
  - dalla lettera dell'Unione Montana prot. n. 83 del 17.2.2016 di disponibilità ad aderire alla convenzione con l'Asl TO3;
  - dalla richiesta di sottoscrizione della convenzione espressa dall'ASL TO3 con e mail in data 16.2.2017;
4. di dare atto che la convenzione ora in esame ha carattere istituzionale in quanto il merito coincide con la deontologica erogazione di un servizio essenziale ed imprescindibile dalla funzione dell'Ente pubblico;
5. di disporre che gli uffici competenti amministrino la spesa a favore dell'ASL TO3, a valere sul redigendo bilancio 2017-2019- esercizio 2017;
6. di incaricare il Presidente di sottoscrivere la convenzione ora approvata, con facoltà di apportare, fatti salvi i contenuti sostanziali, le rettifiche/precisazioni eventualmente necessarie.

SUCCESSIVAMENTE

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA**

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire l'attuazione delle successive fasi istruttorie, a vantaggio delle attività istituzionali;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

presenti n.

astenuti n.

votanti n.

favorevoli n.

contrari n.

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, a vantaggio delle attività istituzionali, consentendo al Consiglio l'assunzione delle proprie determinazioni in merito.